



Comune di DESANA
Provincia di Vercelli

DELIBERAZIONE N. 74

Invio ai Capigruppo Consiliari con elenco
N. in data

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. Presa d'atto della ricognizione e successiva trasmissione all'organo consiliare – esercizio 2019.

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **16:30**, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
1	Luigi Ferraris Sindaco	Si	
2	Giovanni Varalda Assessore	Si	
3	Roberto Ferrarotti Assessore	Si	
	TOTALI	03	00

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. SCAGLIA Stefano, con le funzioni previste dall'art. 97, c. 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luigi FERRARIS, *SINDACO*, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL PRESIDENTE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, L. 190/2014, con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 20.10.2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2020 alla revisione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"* (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione

alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

VISTO :

- la deliberazione della Corte dei Conti n.19 del 19.07.2017, contenente le prime indicazioni in materia di revisione delle partecipazioni;
- l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati alla presente deliberazione, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte del MEF - Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti, rubricate "*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014*";

DATO ATTO che l'approvazione de piano di razionalizzazione delle partecipazioni rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.10, T.U.S.P;

VISTI E RICHIAMATI:

- lo statuto comunale;
- il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- il regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 (rubricato "T.U.E.L.") e, in particolare, gli artt. 42 e 48;
- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ;
- il D.Lgs. 175/2016 e ss.m.ii. (rubricato "T.U.S.P.") e, in particolare, gli artt. 4, 20 e 26;
- il piano operativo di razionalizzazione già adottato dal Comune intestato ai sensi dell'art. 1, c. 612, L. 190/2014, con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 20.10.2016;
- la deliberazione della Corte dei Conti n.19 del 19.07.2017, contenente le prime indicazioni in materia di revisione delle partecipazioni;
- le linee guida congiunte del MEF - Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti, rubricate *"Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014"* ;

RICONOSCIUTA la propria competenza a decidere, ai sensi e per gli effetti dell'art.48, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

PROPONE

Di approvare quanto dettagliato in premessa che, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ne costituisce idoneo supporto motivazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, L.241/1990 e ss.mm.ii. ;

Di prendere atto e approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2019, accertandole sulla base degli allegati alla presente deliberazione, che del medesimo atto costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del *"piano operativo di razionalizzazione"*;

Di incaricare il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario di predisporre la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, per la sua successiva approvazione;

Di dare atto che questa deliberazione quando sarà approvato il piano dal Consiglio Comunale, per essere successivamente pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Comunale per il seguito di competenza;

Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio del Comune di Desana in ottemperanza ai principi di trasparenza e pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ;.

Il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso sulla proposta il seguente parere:
Parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio competente ;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voti unanimi FAVOREVOLI espressi palesemente

DELIBERA

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, la Giunta delibera, a voti unanimi favorevoli resi palesemente, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Sig. Luigi FERRARIS

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SCAGLIA Stefano

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art.125 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)
Si dà atto che del presente verbale viene trasmesso in elenco, oggi
giorno della sua pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari (Prot. n. _____), ai sensi
dell'art. 125 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267.

Visto: IL SINDACO
Sig. Luigi FERRARIS

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SCAGLIA Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.12, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009 n. 69)

N. _____ Reg. Pubbl.

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi affetto di pubblicità legale, visti gli atti
d'Ufficio e lo Statuto Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Desana, lì

IL MESSO COMUNALE
Stefano BESSI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.134 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)
Si attesta che la suesata Deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla
Giunta e che, pertanto, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134
del T.U. predetto, in data

Desana, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SCAGLIA Stefano